

# COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone  
Assessorato Finanze e Bilancio  
UFFICIO COMUNALE TRIBUTI

## ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009

<b>(*) ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (art.8 comma 2 del Dlgs 504/92) (1)</b>	<b>4 per mille</b>
<b>PERTINENZA DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE (2)</b>	<b>4 per mille</b>
<b>ALIQUOTA PER IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERRENI AGRICOLI (3)</b>	<b>5,4 per mille</b>
<b>ALIQUOTA PER CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED IMMOBILI di ATTIVITA COMMERCIALI SFITTE (4)</b>	<b>7 per mille</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA PER LE RIMANENTI FATTISPECIE</b>	<b>6 per mille</b>
<b>ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA COOPERATIVE SOCIALI STRUMENTALI AD ATTIVITA' ASSISTENZIALI</b>	<b>4 per mille</b>
<b>ALIQUOTA PER LE UNITA' IMMOBILIARI PER LE QUALI VIENE RILASCIATA UNA CONCESSIONE EDILIZIA PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 LETT. D) LEGGE 457/78 E ART.65 L.R.52/91 E PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE A DECORRERE DALL'INIZIO DEI LAVORI</b>	<b>1 per mille</b>

1. si considerano abitazioni principali, oltre ai casi previsti per legge, anche le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado purché anagraficamente residenti nelle stesse. Per quanto attiene alla detrazione d'imposta essa spetta una sola volta per immobile sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale.
2. rientrano nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle cat. catastali C2, C6 e C7; le agevolazioni competono sino ad un massimo di una unità a prescindere dal luogo ove essa è situata.
3. per l'applicazione dell'aliquota per le attività produttive si intendono gli Immobili delle Cat. A 10 - Gruppo C - Gruppo D, effettivamente utilizzati dal possessore per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, di servizio.
4. Per case di civile abitazione e **immobili di attività commerciali sfitti** si intendono le unità immobiliari non occupate il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all'anno.

**Inoltre il D.L. n.93 in data 27.05.2008 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 24.07.2008, n.126, prevede che "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.**

**2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992".**

**PER EFFETTO DI TALE NORMA L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NON E' DOVUTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE, CON LE ESCLUSIONI SUINDICATE.**

**I VERSAMENTI VANNO EFFETTUATI COME SEGUE:**

- **UTILIZZANDO IL MOD. F.24 oppure**
- **PRESSO LA TESORERIA COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. FILIALE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO**
- **PRESSO QUALSIASI UFFICIO POSTALE, NELL'APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE N.10688596 INTESTATO AL COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO - Servizio di Tesoreria - I.C.I.**

**NOTA BENE: I NUOVI TERMINI PER I VERSAMENTI, A DECORRERE DAL 2007, SONO I SEGUENTI:**

**La 1^ rata pari al 50%- dell'imposta v` versata entro il 16 GIUGNO**

**Il saldo, a conguaglio, entro il 16 DICEMBRE**

*Resta la facolt` di versare tutta l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno.*

**PER QUANTO RIGUARDA LE VARIAZIONI INTERVENUTE FINO AL 31.12.2008 come previsto dal comma 53 dell'art.37 del d.l.223/2006, convertito dalla Legge 248/2006, `e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art.10, comma 4 del D.Lgs.504/92....Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del decreto legislativo 18.12.1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico.**

**La dichiarazione, ove prevista, v` presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.10 comma 5, del Dlgs 504/92, entro i termini del 30 giugno dell'anno successivo.**

**Eventuali ulteriori informazioni si possono trovare nel sito del Comune:**

***<http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/>***